

volta

Y ho visto parlare l'on. Mattarella con tale Giovanni Stellino che era indicato dalla voce pubblica in Alcamo come elemento mafioso, ma che comunque, per quanto riguarda il mio ufficio, era individuo che almeno nel periodo in cui ho prestato servizio in Alcamo (1944-1953) non ha avuto mai a che fare con la giustizia. Lo Stellino era un gran commerciante di vino e agricoltore della zona" (cfr. f.368 e 388 r. vol. v.u.).

Peraltro risulta dalla sentenza pronunciata in data 8/29 luglio 1938 dal Tribunale Civile di Palermo e dalla allegata lettera del barone Stefano Chiarelli La Lumia - acquisite agli atti - (cfr. doc. n.11, 12 fasc. II° P.C. Mattarella), che il Mattarella era stato il legale della Ditta Stellino, sicchè ritiene il Tribunale di dover considerare interamente chiariti i rapporti di conoscenza ed eventualmente di confidenza intercorsi fra il Mattarella e lo Stellino, di cui non solo non è stato dimostrato il passato mafioso ma che invece va considerato come persona non sospettabile in forza di quanto asserito dal Questore Drago.

Nella dichiarazione in esame ha inoltre il Corrao assunto che: "Leonardo Renda nel luglio del '49 è stato assassinato; lo si è trovato pugnalato alla schiena, colpito da

venivano mantenute le promesse di libertà e d'inserimento nella società in cambio dei voti procurati alla DC e a Mattarella, si siano vendicati.

Il Commissario di P.S. dottor Carbonetto che aveva iniziato le indagini in questo senso fu trasferito in Sardegna".

Nel corso della deposizione resa in udienza, il Corrao ha tentato di accreditare tali dichiarazioni, in particolare riferendo le circostanze inedite che pochi giorni prima dell'omicidio egli aveva avuto occasione d'incontrarsi col Renda che gli avrebbe confidato le continue minacce ricevute da un gruppo di banditi installatisi nella campagna di Alcamo, i quali avrebbero preteso in contropartita dei voti procurati alla Democrazia Cristiana che il Partito e per esso l'on. Mattarella mantenesse la promessa di assicurare loro l'impunità e che dopo il misfatto egli aveva rappresentato tale situazione al Commissario di P.S. Carbonetto, escludendo che il Renda potesse essere stato ucciso da avversari politici. Aggiungeva il Corrao che di tale deposizione non si era più trovata traccia nel processo come aveva potuto personalmente constatare nella sua qualità di patrocinatore della parte civile Renda, ma che non aveva ritenu-

cadere la responsabilità morale dell'uccisione del Renda sul Mattarella, cogliendosi nelle sue stesse dichiarazioni elementi di palese contraddizione che legittimano ampiamente un giudizio negativo sull'attendibilità del teste.

Invero il Corrao, dopo aver chiamato in causa il parlamentare riferendo le confidenze che avrebbe ricevuto dal Renda pochi giorni prima della sua tragica morte, ha subito dopo riconosciuto, sostanzialmente confermandosi alle conclusioni cui erano pervenuti i giudici che avevano condannato gli imputati dell'omicidio, che la vera causale del delitto andava ricercata non nel tradimento di promesse elargite ai delinquenti, ma nella mai avvenuta collaborazione con la mafia da parte dell'assassinato, donde s'impone la conclusione che ogni riferimento o insinuazione a carico del Mattarella deve considerarsi privo di qualsiasi fondamento. Dalla già citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo - peraltro annullata dalla Corte Suprema di Cassazione - risulta infatti che l'unica causale emersa dagli atti e dalle risultanze processuali ed in specie dalle indagini svolte dagli inquirenti, si identificava nel rancore nutrito contro il Renda da tal Cucinella Giuseppe, il quale ne avrebbe deciso la soppressione, "in quanto attribuiva

giosa attività dispiegata dalla vittima contro un pericoloso mafioso come il deportato Cucinella.

Peraltro tale causale, denunciata sin dall'inizio delle indagini dal "comando della zona dei nuclei mobili di Alcamo" nel suo primo rapporto giudiziario redatto il 1° agosto 1949 e cioè pochi giorni dopo l'omicidio avvenuto l'otto luglio dello stesso anno (cfr. f.17 sent. cit.), ben si armonizza con quanto a quell'epoca assunto dal Corrao che, interrogato nel corso dell'istruttoria il successivo 22 agosto 1949, formalmente dichiarava che la causa della morte del Renda andava ricercata "in una questione politica, intesa questa però nel senso che egli apertamente contrastava la delinquenza" (cfr.f. 338 vol. v.u.). Quindi, secondo il Corrao, la soppressione del Renda andava riguardata sotto il profilo della vendetta mafiosa e cioè nella criminale reazione a quello che era stato l'atteggiamento pubblicamente assunto dallo uomo politico Renda, inflessibilmente improntato alla persecuzione della delinquenza ed al rispetto della legge - con esclusione di ogni altra motivazione di natura o d'ispirazione politica - Pertanto non possono che disattendersi le ulteriori dichiarazioni rese dal Corrao in udienza in ordi

il Renda gli avrebbe a pochi giorni dal delitto indicato per quale causa e da parte di chi la sua vita sarebbe stata minacciata.

Ha infatti il Corrao, subito dopo la soppressione violenta dell'amico e compagno di partito, reso all'Autorità Giudiziaria una deposizione priva del tutto di ogni riferimento alla situazione che gli sarebbe stata prospettata dal Renda, mentre sempre il Corrao mai si è preoccupato di rendere di pubblico dominio, neppure quando la Suprema Corte di Cassazione ebbe ad annullare con rinvio il primo aprile 1960 la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, così aprendo di nuovo il caso giudiziario, le asserite confidenze del Renda che avrebbero comunque potuto rappresentare una nuova pista su cui indirizzare le indagini.

E ciò, si noti, nonostante l'ufficio di difensore della parte civile assunto dal Corrao nel corso del processo.

Ma un altro motivo va pure evidenziato al fine di dimostrare l'inconsistenza delle dichiarazioni del teste, ^{se è vero che} ~~il quale~~, ^{che per facile stelo} ~~per~~ depositario delle gravissime confidenze che ponevano in una luce sinistra il Mattarella ^{che a felicitare il testimone,} ~~avrebbe~~, ^{con spaventosa} ~~non~~ ^{che dimostrano, o se la premessa espone a verità, carriera assoluta} ~~causa~~ di ogni sensibilità morale, ~~solicitato il parlamen-~~

pure dal parlamentare convincono dell'autenticità della sua solidarietà morale con l'ucciso (cfr. num. 12 e 13.7. 1949 alleg. v.u.) 11.X.1966), le espressioni di apprezzamento e di ammirazione per il parlamentare da parte del Corrao contenute sia in lettere che ⁱⁿ discorsi, (cfr. lettere cit. e "Giornale d'Italia" del 30.9.1950 allegato al verbale del 18.X.1966) ^{tutte} successive ~~tutte~~ al tragico fatto di sangue, persuadono che nulla contro il Mattarella può essere stato mai riferito al Corrao. Inoltre il testè Benenati, qualificato esponente della democrazia Cristiana Alcamese ed amico del Renda e presumibilmente anche del Corrao, ha escluso che quest'ultimo possa averlo mai informato, come sarebbe stato naturale, delle preoccupazioni del Renda circa le gravi minacce di cui sarebbe stato fatto oggetto per mancato adempimento di "promesse elettorali" (cfr. f.363 r. vol. v.u.). Che anzi, a questo proposito, non può non chiedersi il Tribunale perchè mai proprio il Renda, di cui era nota la ferma opposizione alla mafia e che pertanto mai si sarebbe piegato ad alleanze o a compromessi di sorta con la stessa, avrebbe dovuto esser minacciato e ucciso per "inadempienza" di impegni assunti con i mafiosi e non anche lo stesso on. Mattarella, che avrebbe semmai ritratto il beneficio

slatura nazionale.

Vero è che il Corrao ha tenuto a dichiarare di aver riferito quanto appreso dal Renda al Commissario Carbonetto e che di questa sua deposizione si sarebbe perduta ogni traccia nell'incarto processuale, ma anche tali affermazioni sembrano al Tribunale immeritevoli di qualsiasi credito, perchè palesemente infondate. Come già rilevato, il Corrao a poco più di un mese dall'omicidio fu interrogato in istruttoria dal magistrato e nella relativa deposizione non si riscontra la benchè minima menzione a precedenti diverse dichiarazioni rese all'autorità inquirente, ~~le quali,~~ specie all'inizio delle indagini, dovevano e potevano costituire una pista meritevole di approfondimento o controllo. Non solo, ma il Corrao che pur assisteva in qualità di avvocato la parte civile, non ha mai lamentato la asserita sparizione della sua prima testimonianza, sicchè tale omissione, ingiustificabile sotto ogni profilo, sia etico che professionale, proprio perchè quelle dichiarazioni avrebbero potuto imprimere altro indirizzo all'indagine e portare magari alla incriminazione di persone diverse dagli imputati, persuade che mai il Corrao ebbe a rendere la suddetta deposizione al Commissario Carbonetto. Che anzi, a proposi-

resa la sua deposizione", databile ovviamente prima del 22 agosto 1949 ^{che il Questore Drago ha invece precisato che} lo spostamento del Commissario ^{- cfr. defunto -} andava inquadrato in un provvedimento di più ampia portata e di contenuto non personale e che comunque avvenne alla fine di quell'anno. "Ricordo che il Commissario Carbonetto - dichiarava testualmente il Drago nel corso della sua deposizione - venne nel 1946-1947 ad Alcamo come Capo Zona dell'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia e che assieme avemmo modo di compiere diverse indagini per reati in genere. Nel 1949 il Carbonetto con altri funzionari, già dipendente dell'Ispettorato Generale, furono destinati ad altre zone perchè in Alcamo era stato soppresso l'Ufficio dell'Ispettorato Generale. Ciò avvenne - se ben ricordo alla fine del 1949" (cfr. ff. 388 r. e 389 vol. v.u.).

Cade pertanto la cauta ma seria insinuazione formulata dal Corrao, fondata sul collegamento fra la sparizione della sua testimonianza, il trasferimento del Commissario di P.S. che l'avrebbe ricevuta e il consecutivo affidamento delle indagini ad altro funzionario che le avrebbe proseguite su diversa pista (cfr. f. 340 r. vol. v.u.).

to, come rilevasi dall'articolo pubblicato da "Il Giornale d'Italia" del 7.8 ottobre 1965 (cfr. doc. n.9 fasc. IV P.C. Mattarella) nel quale si dava atto della presenza in Alcamo del Dolci affiancato dagli onorevoli Corrao e Messina per la ricerca di testimonianze a favore delle dichiarazioni già inserite nel dossier, donde la dimostrazione dell'interessamento del teste indottosi a collaborare col Dolci, sia prima della presentazione del dossier, fornendogli gravissime dichiarazioni a carico del Mattarella, che dopo, coadiuvandolo nella ricerca di quelle prove, che secondo ogni principio etico e giuridico egli avrebbe dovuto già avere in suo possesso.

Le considerazioni finali con le quali il Corrao ha tenuto a concludere la sua dichiarazione ed in specie quella che tutti i presunti avversari dell'on. Mattarella sarebbero stati colpiti da diverse sventure così scomparendo dalla scena politica, appare facilmente confutabile sol che si pensi alla tragica fine di Leonardo Renda, per ammissione dello stesso Corrao, amico e sostenitore del Mattarella.

Quindi anche il fatto determinato distinto in rubrica col n.4 e tutta la situazione in cui quell'episodio andava necessariamente inserito, secondo il racconto dei di-

7-c) Quanto al fatto determinato distinto col n.5 nei capi d'imputazione tuttora in esame - per cui il Mattarella avrebbe "versato un milione alla Sezione D.C. di Trappeto da distribuire per avere voti" - rileva il Tribunale che lo stesso risulta desunto dalle dichiarazioni n.25, 26 e 27, le quali sarebbero state rese da tre persone le cui firme peraltro non figurano affatto apposte in calce agli originali allegati in fotocopia al dossier, nonostante le assicurazioni date dal Dolci durante la Conferenza Stampa in ordine alla sottoscrizione di tutte le dichiarazioni.

Nè può riconoscersi alcuna validità, neanche come indicazione, ai nomi segnati in alto a destra delle dichiarazioni, certamente di pugno del Dolci, identica essendo la scrittura dei tre nomi e palesemente coincidente con le firme apposte in qualità di teste dall'imputato a piè' del foglio, non sussistendo in atti alcun elemento di obiettivo e sicuro riscontro che consenta di riferire comunque alle persone nominate le dichiarazioni in oggetto.

"Qui a Trappeto - leggesi nelle dichiarazioni in esame - Mattarella ha voti per due strade: è nipote dei D'Anna che nell'antico erano famiglia mafiosa e nel dopoguerra è stato sostenuto qui dai due Filippo Labruzzo (fratello

li grossi, in America); dai dottori Vitale e Vito Finazzo. Quando viene Mattarella, i due Labruzzo sono con lui sul balcone (si danno aria di mafia ma non vanno oltre le minacce e le pressioni), col dott. Finazzo. Per l'ultima elezione Mattarella ha lasciato un milione alla Sezione D.C. da distribuire per avere voti: hanno pagato (soprattutto i Labruzzo si sono dati da fare) anche 20 o 30 mila lire a certe famiglie. Vito Lo Grasso, compare di Calogero Volpe portava avanti questo, ma Mattarella ha potuto avere 442 voti. Lo si sa con certezza che un milione era stato dato per prendere voti, perchè se ne sono vantati loro stessi pubblicamente" (cfr. f. 25 dossier).

Orbene dall'attenta, analitica valutazione delle intere dichiarazioni - chè difficilmente apprezzabile nel suo significato sarebbe il "fatto" dedotto in rubrica se avulso dal contesto nel quale trovasi inserito, può il Tribunale ritenere inattendibili le dichiarazioni stesse, ancora una volta ancorate non a precise e riscontrabili cognizioni personali ma a incontrollabili dicerie correnti nel paese.

La frase terminale con la quale le tre brevi dichiarazioni si concludono consente la più esatta qualificazione delle stesse, autorizzando il giudizio negativo dianzi

torie degli imputati (cfr. ordinanze del 24.V.1966, f.274 vol. v.u., e del 9.12.1966 a f. 443 vol. v.u.).

Comunque non può non rilevare il Tribunale la inconsistenza delle dichiarazioni in genere e della "attribuzione determinata" in specie, ove si consideri che le stesse, se interpretate con rigore logico e sulla scorta di dati desumibili dagli atti acquisiti nel corso del processo, non conducono assolutamente alla conclusione voluta dai dichiaranti e cioè che il Mattarella nelle ultime consultazioni elettorali avrebbe conseguito un cospicuo aumento di voti mercè la erogazione alla locale sezione democristiana di un milione di lire poi negoziate da elementi mafiosi. ^{Invero} ~~Orbene~~ è appena il caso di rilevare che nessuna delle persone menzionate nelle dichiarazioni è stata ivi indicata come mafioso, & nulla ovviamente rilevando eventuali rapporti di parentela o di amicizia con elementi della mafia adombrati a carico delle stesse (la postilla concernente il dott. Vito Pinazzo che avrebbe curato il bandito Liggio purè elettore del Mattarella non merita alcuna considerazione perchè palesemente aggiunta al testo tanto da esser sottoscritta dal solo Dolci e neppure dalla di lui moglie la cui firma compare, invece, quale testimone, in calce alle dichiara-

del significato voluto dagli imputati ove l'indagine non venga limitata alla mera comparazione dei suddetti dati numerici.

Premesso che fino al 1954 il centro di Trappeto era una frazione del Comune di Balestrate (cfr. Nuova Enciclopedia, vol. S-2, voce Trappeto pag. 3854) è in grado il Collegio di ^{stabilire} ~~riconoscere~~ che la forza elettorale del Mattarella nella zona, si è mantenuta pressochè costante in tutte le consultazioni elettorali e che le modificazioni quantitative di voti nei due centri, non possono che attribuirsi a fenomeni contingenti non avendo assolutamente inciso sul risultato complessivo.

E così mentre per le elezioni dell'Assemblea Costituente e per quelle del 18 Aprile 1948 (1^a legislatura) il Mattarella riportò nel Comune di Balestrate, comprensivo della frazione di Trappeto, 199 e 195 voti preferenziali, già in occasione della consultazione del 7 giugno 1953 quando cioè Trappeto era ancora unita a Balestrate i suffragi avevano raggiunto il numero di 806 per mantenersi sostanzialmente fermi a quella quota - salvo modesti spostamenti in più o in meno - nelle elezioni successive. Per la terza legislatura infatti il Mattarella riportò 785 voti di cui 543 a Balestrate e 242 a Trappeto mentre per

ti senz'altro nella normalità, come è agevole cogliere dai risultati ottenuti nel corso delle diverse consultazioni elettorali anche da altri uomini politici (cfr. quadri riassuntivi delle preferenze in fasc. n. 1° Mattarella), e pertanto di fenomeni che non possono di per sé soli dimostrare e neppure lasciare presumere illecite manovre condotte al fine di falsare congruamente la volontà popolare con innaturali distorsioni delle preferenze.

6a) L'indagine fin qui condotta ha esaurito l'esame di tutti ed otto i "fatti determinanti" riferiti all'onorevole Bernardo Mattarella dal Dolci e dall'Alasia nonché di quelli che, strettamente collegati ai precedenti, concernano Vito Messina, Liborio e Giuseppe Menna, ma non può ignorare il Collegio le acquisizioni processuali relative ad altre situazioni alcune delle quali riguardanti direttamente le restanti persone offese ed altre ancora il Mattarella, con riferimento più o meno immediato alle situazioni specifiche dedotte nei capi d'imputazione. Trattasi in sostanza di deposizioni che il Tribunale ha ritenuto di poter acquisire, (confortato anche dall'apprezzabile acquiescenza del P.M. e delle difese di parte civile le cui opposizioni - è giusto rilevare - sono state rigorosamente proposte solo

agli imputati, con riferimento magari all'elemento psicologico dei reati loro contestati o per i fini di cui all'art. 133 C.P., di dispiegare con la maggiore latitudine possibile le proprie difese.

Ha così deciso il Collegio di dover senz'altro ammettere a deporre anche quelle persone come Capria Salvatore, Giammalva Michele, Bivona Vincenzo, Puleo Giuseppe, Ilardo Giacomo, Romano Gaetano, e D'Andrea Tanino, oltre a quelle indicate per deporre a carico delle altre parti lese ed ai testi di riferimento che il Dolci aveva dichiarato nella sua istanza del 17 maggio 1966 di riconoscere ^{fra} i responsabili delle dichiarazioni raccolte nel dossier.

Quanto agli altri testi indicati dagli imputati nella istanza del 23 Novembre 1966 che il Collegio ritenne di dover quasi integralmente respingere, vanno richiamate e confermate in questa sede tutte le considerazioni e le constatazioni di cui alla ordinanza del 9 dicembre 1966 (cfr. f. 443 e seg. vol. v.u.) in più aggiungendo alcuni ulteriori rilievi, non espressi in quella sede perchè non compatibili con la sommaria motivazione del provvedimento, che ancor meglio evidenziano gli autentici fini perseguiti dagli imputati.